



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 26 del 16/06/2017

- 1) Le news di Giugno
- 2) Arrivano i primi chiarimenti sul nuovo impianto sanzionatorio in tema di reverse charge
- 3) Versamento imposte da "Redditi2017": prima scadenza al 30 giugno.
- 4) Dichiarazioni IMU e TASI entro il 30 giugno
- 5) Modifiche alla disciplina dello split payment
- 6) La gestione contabile dello split payment
- 7) Il mise pubblica nuove faq in tema di profili tecnologici e iper ammortamento
- 8) Jobs act autonomi. Novità 2017 per i redditi dei professionisti

1) Le news di Giugno

In arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano

L'Agenzia delle entrate prosegue l'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni: la campagna di sensibilizzazione avviata permetterà agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. L'Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale ai proprietari dei circa 800.000 fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano, degli avvisi bonari, i quali consentiranno a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate procederanno all'irrogazione delle sanzioni e all'accertamento con oneri a carico del soggetto inadempiente.

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Start Up - Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili *online* con firma digitale

È stato pubblicato il decreto direttoriale che consente alle start up innovative, costituite online con firma digitale, di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata. Già erano state definite le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e le modalità digitali per apportare modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. Il decreto 4 maggio 2017 approva le specifiche tecniche al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le quali acquisteranno efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

Aggiornate le faq che individuano l'elenco dei beni strumentali agevolabili

La Legge 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, *hardware*, *software* e tecnologie digitali. Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato sul proprio sito *web* le faq individuando anche l'elenco dei beni strumentali e delle spese che non possono essere oggetto della richiesta del finanziamento agevolato e del contributo in conto interessi (c.d. agevolazione Sabatini-ter).

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

Alla data del 31 marzo 2017 sono state accolte 16.224 domande di sospensione del pagamento delle rate (quote capitale) dei finanziamenti e 5.320 domande di allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti. L'Abi ha aggiornato l'elenco presente delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015. Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell'Accordo "Imprese in Ripresa" hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande all'istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

2) Arrivano i primi chiarimenti sul nuovo impianto sanzionatorio in tema di reverse charge.

Con un ritardo di quasi un anno e mezzo l'Agenzia delle entrate, fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell'inversione contabile (o reverse charge).

È infatti con la circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017 che l'Agenzia commenta i nuovi commi 9-bis, il 9-bis1, il 9-bis2 e il 9-bis3 che nell'ambito dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell'unico e previgente comma 9-bis.

Nella seguente tabella sono riportati i chiarimenti forniti con il recente documento di prassi.

Tema	Chiarimento
Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano	Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma 9-bis sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui

	all'articolo 71, D.P.R. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all'articolo 17, comma 2.
Omesso <i>reverse charge</i> da parte del cessionario committente	Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
Omessa indicazione in dichiarazione annuale	Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale <i>"...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli..."</i> .
Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari	Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma 9-bis ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993.
Errata applicazione dell'Iva e dell'inversione contabile	La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la <i>ratio</i> delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.
Operazioni soggette a Iva escluse dalla sanzione fissa	Il comma 9-bis2 disciplina l'ipotesi inversa di <i>"irregolare assolvimento del tributo"</i> prevista dal comma 9-bis1. Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolve irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 6, comma 9-bis2 bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6.
Operazioni palesemente estranee all'inversione contabile	In base alla <i>ratio</i> della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di ai citati commi 1 e 8 dell'articolo 6.
Fatture in <i>reverse</i> per operazioni soggettivamente inesistenti	Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, quarto periodo.

3) Versamento imposte da “Redditi2017”: prima scadenza al 30 giugno.

Con l'avvicinarsi delle scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017, si rende noto che Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest'anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.

Si ricorda anche che le imposte possono essere versate in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella vengono presentate le possibili rateazioni e i relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	17 luglio 2017	0,18	21 agosto 2017	0,18
3	21 agosto 2017	0,51	18 settembre 2017	0,51
4	18 settembre 2017	0,84	16 ottobre 2017	0,84
5	16 ottobre 2017	1,17	16 novembre 2017	1,17
6	16 novembre 2017	1,50		

Non titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	31 luglio 2017	0,33	31 agosto 2017	0,33
3	31 agosto 2017	0,66	02 ottobre 2017	0,66
4	02 ottobre 2017	0,99	31 ottobre 2017	0,99
5	31 ottobre 2017	1,32	30 novembre 2017	1,32
6	30 novembre 2017	1,65		

Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica circolare di studio n. 18 del 28/04/2017.

In ogni caso di ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap)

Da ricordare

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione di cui all'informativa dello scorso mese, riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali".

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

- le compensazioni “verticali” riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni “orizzontali”;
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate “verticali”: infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi “orizzontale” e soggiacere pertanto alle relative regole.

Modello Iva e versamento dell'imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017 tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l'ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017,
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

Società di capitali

La scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.

4) Dichiarazioni IMU e TASI entro il 30 giugno.

Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni

intervenute nel corso del 2016: la presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Degli esempi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono essere i trasferimenti immobiliari che sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

La dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, dove ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

5) Modifiche alla disciplina dello split payment

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello *split payment*, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno); pur evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, con la presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal prossimo 1° luglio.

Lo *split payment*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l'Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa. Il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Soggetti interessati

Viene ridefinito il parametro di applicazione dell'istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l'elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Prestazioni professionali

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.

In relazione a questa previsione l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che *"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"*. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo *split payment*. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.

Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello *split payment*.

Si segnala, infine, come la stessa norma rinvi la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale.

In assenza di un elenco ufficiale che identifichi i soggetti compresi nella disciplina dello *split payment*, si consiglia di richiedere ai propri clienti un'autocertificazione nella quale essi attestino di rientrare nell'ambito di applicazione di tale disciplina.

6) La gestione contabile dello *split payment*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata da tali soggetti, in deroga alle regole usuali dell'Iva.

L'imposta sul valore aggiunto, infatti, poggia le proprie basi su due pilastri:

- la rivalsa, che impone al soggetto attivo l'obbligo di addebitare il tributo al committente o cessionario (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a debito nella liquidazione periodica);
- la detrazione, che concede al committente o cessionario la facoltà di detrarre l'imposta gravante sugli acquisti (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a credito nella liquidazione periodica).

L'istituto dello *split payment* (altrimenti detto scissione dei pagamenti) serve ad arginare il fenomeno del mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto attivo.

Proprio per la finalità con cui è nato il meccanismo, il medesimo non trova applicazione nelle casistiche in cui, per altre disposizioni normative, il debitore di imposta è coincidente con il committente o con l'acquirente (trattasi delle ipotesi di applicazione dell'inversione contabile o "*reverse charge*").

Conseguenze pratiche

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti:

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;

- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.
- In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:
- le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i fornitori emettono la fattura con l'evidenza dell'IVA e con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un'apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo;
- si genera un probabile aumento del credito Iva, pur se è stato previsto che l'articolo 17-ter concorre alla formazione dell'aliquota media sulle vendite, ai fini di guadagnare il requisito che ammette il rimborso del tributo.

Gli aspetti contabili dello *split payment*

Ipotizziamo che un'azienda ceda un bene ad una pubblica amministrazione, al valore di 10.000 euro.

La fattura verrà emessa come segue:

Alfa Srl - (dati anagrafici)		
		Spett.le Comune di xxxx (dati anagrafici)
Fattura numero 100 del 31 maggio 2017		
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 22%
N. 1 (descrizione del bene)	10.000,00	2.200,00
TOTALE FATTURA		12.200,00
Netto a pagare		10.000,00
Iva non incassata ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 (split payment).		

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

Crediti vs clienti ente pubblico	a	Diversi		12.200,00
	a	Merci c/vendite	10.000,00	
	a	Iva a debito ex articolo 17-ter	2.200,00	

Sapendo che l'Iva non sarà incassata e non dovrà essere posta a debito nella liquidazione, deriva anche che il credito verso il cliente dovrà essere depurato dell'importo del tributo.

Iva a debito ex articolo 17-ter	a	Crediti vs clienti ente pubblico	2.200,00
---------------------------------	---	----------------------------------	----------

In tal modo:

- il credito verso il Comune risulta pari a 10.000 euro, importo che sarà realmente incassato;
- non si evidenzia alcun debito verso l'Erario, per Iva, in quanto al versamento provvederà il cliente.

Lo *split payment* nelle liquidazioni periodiche

Come noto, a decorrere dall'anno 2017, gli operatori Iva devono trasmettere, con cadenza trimestrale, le liquidazioni Iva all'Agenzia delle entrate.

La novità dell'adempimento ha fatto sì che si ingenerassero alcuni dubbi in merito alle modalità di esposizione dei dati all'interno del "format" da utilizzare per la segnalazione dei dati.

Una conferma è giunta con la pubblicazione delle faq sul sito dell'Agenzia che suggeriscono di indicare solo l'ammontare imponibile al rigo VP2, senza indicazione dell'imposta al VP4.

Se l'operazione di cui sopra fosse l'unica, si avrebbe:

		PERIODO DI RIFERIMENTO			
		Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP1				
	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)		10.000 , 00	
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)			
	VP4	Iva esigibile	DEBITI		CREDITI

Le modifiche annunciate

Come già ricordato in specifica informativa contenuta nella presente circolare, si segnala che, dal prossimo 1° luglio 2017, il perimetro applicativo dello *split payment* è destinato ad allargarsi in modo considerevole; infatti, la conversione del D.L. 50/2017 sembra estendere il novero dei soggetti interessati (società partecipate dalla pubblica amministrazione e società quotate in borsa), oltre che ad eliminare l'esonero della scissione dei pagamenti in caso di presenza di ritenuta d'acconto. Provvederemo a segnalare tali modifiche dopo che il decreto sarà definitivamente convertito in legge.

7) Il Mise pubblica nuove faq in tema di profili tecnologici e iper ammortamento.

Lo scorso mese il Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato nel proprio sito ulteriori risposte ai quesiti a esso pervenuti in merito ai profili tecnologici necessari agli investimenti ai fini della ammissione al beneficio dell'iper ammortamento. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito internet di seguito riportato:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_iper-ammortamento_allegatoA.pdf.

8) Jobs act autonomi. Novità 2017 per i redditi dei professionisti.

È stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato "Jobs Act Autonomi" che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

L'entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ma le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2017 (Redditi 2018).

Le nuove regole dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge.

Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986

Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016:

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.

Le spese per l'esecuzione di un incarico riaddebitate al committente

Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “Jobs act Autonomi”. Il secondo periodo viene così riformulato:

“I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell'importo e al limite del 2% dei compensi percepiti). Anche tutte le altre tipologie di spese relative all'esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili.

L'operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra.

Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili

Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l'ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano:

“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

La principale novità del nuovo testo normativo è l'introduzione del quinto periodo nell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.

Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro.

Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati